

COORDINAMENTO NAPOLETANO ANTIUSURA

Verbale di Assemblea Straordinaria

Oggi 2 dicembre 2011 alle ore 17,30 presso la sede sociale in San Giuseppe Vesuviano (Napoli) alla Via L. Murialdo n° 26, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria dei soci del Coordinamento Napoletano Antiusura per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Modifica dello Statuto
- Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i soci, i sig.ri : Luciano Ceparano, Mario De Cicco, Salvatore Capiello, Mario Salamone, Giuseppe Ambrosio, Raffaele Iacovelli, Ulrico Gravetti, Maria Carmela Ferrara

Il Presidente Giuseppe Ambrosio, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione e chiama a fungere da Segretario il sig. Luciano Ceparano.

Sul primo punto all'odg prende la parola il Presidente che fa presente ai soci tutti della necessità di apportare alcune modifiche allo statuto per meglio adeguarlo alla Legge Quadro sul Volontariato 266/91, della L.R. 11/2007 e del D.P.G.R. n 16 /2009 anche al fine di poter presentare istanza d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Si da lettura dello Statuto modificato, come da bozza preparata ad opera dal Consiglio Direttivo. Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, "all'unanimità", di modificare i statuto come risulta dal testo dello statuto aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.00, dello stesso giorno, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale

Il Segretario

Il Presidente

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8 della l. 266/91

Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Nola
Atto registrato in data 21/3/2012
Totale versato 15.412
Il Direttore Territoriale



IL C.S. TEAM
Rossi

COORDINAMENTO NAPOLETANO ANTIUSURA

Statuto

Art. 1

Promossa da Codici Campania è costituita una associazione di volontariato denominata Coordinamento Napoletano Antiusura (o anche nel presente atto Associazione) con durata al 31 dicembre 2092.

L'associazione aderisce al Forum delle associazioni antiusura.

L'Associazione ha sede in San Giuseppe Vesuviano, via L. Murialdo n. 26.

Art. 2

L'Associazione è una formazione sociale indipendente che opera in conformità della Legge 11 agosto 1991 n. 266, per fini esclusivamente di solidarietà sociale senza vincoli con movimenti politici e indipendente da ogni altra associazione di categoria.

L'associazione apolitica ed apartitica si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci

Art. 3

Scopo dell'associazione è quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive o a vittime di usura; nonché prevenire ogni forma di disagio dovuta alla crescente povertà conseguente all'aumento del costo della vita e dei servizi, allo sviluppo di forme di indebitamento sempre più selvagge, alla riduzione della qualità della vita, all'indebitamento conseguente alle forme di dipendenza quali gioco d'azzardo e scommesse, alla prevenzione e alla lotta contro ogni forma di speculazione e sfruttamento dello stato di bisogno economico, diretto ed indotto, nei confronti di singoli o famiglie. In particolare promuove ogni forma di difesa ed assistenza dei soggetti indebitati o sovra indebitati a causa o in conseguenza di forme di sfruttamento del bisogno, offrendo consulenze gratuite e informazioni sui diritti espressi con la legislazione antiusura, promuovere attività di studio sui fenomeni criminali, anche in collaborazione con singole Istituzioni.

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini ed associazioni che condividono le finalità del presente statuto e sono in regola con gli adempimenti per l'iscrizione.

La domanda di iscrizione può essere presentata presso la sede dell'Associazione. Chi intende iscriversi o aderire all'associazione, deve rivolgere espressa domanda, recante la dichiarazione a condividere e rispettare lo statuto e le finalità che l'associazione si propone nonché rispettare ed attuare i deliberati degli organi dell'associazione.

Le domande d'iscrizione vengono inviate al presidente che le trasmette al Consiglio Direttivo per la loro approvazione provvedendo ad evadere la richiesta nel termine di 60 giorni.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

L'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il socio svolge la sua attività di volontario attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite ed il suo operato non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Lo Status di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di contenuto patrimoniale con dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa e sono tenuti ad una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti, pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Possono far parte dell'Associazione anche persone che si siano distinte nella lotta all'usura, all'estorsione ed alla criminalità organizzata, in qualità di soci onorari.

Art. 5

Il socio del Coordinamento napoletano antiusura può in qualunque momento notificare la sua volontà di recesso dallo stesso, la cui efficacia decorre dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo ha ricevuto la notifica.

Il socio può essere, altresì, escluso dall'Associazione per morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale; per ripetute violazioni delle norme dello statuto nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali ; per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci . Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione .

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo .

Art. 6

Gli organismi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sono elettive e gratuite. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato .

Tutti gli organismi durano tre anni e per i membri è prevista la rielezione.

Le modalità d'elezione degli organismi sono determinate dall'Assemblea dei soci con apposito regolamento. Le associazioni designano direttamente i propri componenti negli organismi statutari.

Art. 7

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci . L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso da affiggere nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data di convocazione ovvero tramite posta elettronica. Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, la data, e gli argomenti posti all'o.d.g.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea è sovrana in tutte le decisioni e darà indirizzo e obiettivi che il direttivo andrà a perseguire.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare: sulla nomina (o sostituzione) degli organi sociali; sull'approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, sulle relazioni annuali del consiglio direttivo; sull'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; sulla redazione - modifica - revoca di regolamenti interni;

Il presidente su richiesta della maggioranza semplice del consiglio direttivo o di almeno un terzo delle associazioni aderenti, può convocare l'assemblea in seduta straordinaria.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, amministra il patrimonio, delibera sull'ammissibilità dei soci, redige il bilancio consuntivo e preventivo, propone l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire, tutto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea fra i soci, è composto da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 10. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno due consiglieri.

Si ritiene altresì convocato validamente quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Vicepresidente, il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa.

In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. Nel caso di decadenza della metà dei consiglieri si provvederà a nuove elezioni.

Art. 9

Il Presidente è il rappresentante legale e amministrativo dell'Associazione, rappresenta l'associazione in giudizio e nei confronti di terzi. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente. Eletto con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dell'assemblea nelle prime due votazioni. Alla terza, viene eletto con la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, dovrà essere formato da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Assemblea, oltre a quanto precedentemente stabilito, deferisce al Collegio dei Probiviri, affinché emetta i provvedimenti di competenza, i singoli soci o le singole associazioni a carico dei quali riceve segnalazioni degne di essere sottoposte a tale collegio; esamina ed approva il bilancio annuale del Direttivo; omologa o modifica i provvedimenti di sospensione o di decadenza adottati dal collegio dei Probiviri; decide sulle linee programmatiche dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri quindi recepisce le segnalazioni disciplinari o che comunque debbono essere sottoposte ai suoi provvedimenti per irregolarità o inadempienze dei soci; ne discute il caso ed emette i provvedimenti disciplinari che possono essere:

- a) censura scritta;
- b) sospensione del socio;
- c) decadenza del socio;
- d) espulsione del socio.

I provvedimenti di cui ai punti b, c, d, debbono essere convalidati dall'Assemblea che può annullarli o modificarli.

Art. 11

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quota annuale associativa che ciascun socio fondatore o ordinario dovrà versare in ragione di quanto stabilito dal Direttivo;
- b) eventuali contributi pubblici;
- c) eventuali donazioni provenienti da soggetti singoli o Istituti, Enti, Società, e persone giuridiche in genere che intendono partecipare al sostegno dell'Associazione.
- d) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) contributi di privati;
- f) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) rimborsi di organismi internazionali;
- h) donazioni e lasciti testamentari;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) entrate derivanti da attività commerciali marginali e produttive da inserire in apposita voce di bilancio ex DM 10/05/95.

Il Coordinamento si riserva il diritto di acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Inoltre, in deroga agli art. 600 e 786 del Codice Civile può accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dello statuto.

I beni di cui al comma precedente, saranno intestati all'Associazione.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo per gli iscritti dell'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli iscritti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte o di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della stessa natura unitaria.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12

Lo statuto può essere oggetto di modifica e la maggioranza prevista è quella di due terzi dei soci componenti l'assemblea.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge ai sensi dell'art. 5 comma 4 della legge 266/91.

In caso di scioglimento l'eventuale attività patrimoniale sarà devoluta ad altre associazioni di volontariato che operano nel campo della lotta all'usura, che saranno indicati dall'Assemblea dei soci.

Art. 13

L'Associazione può richiedere il riconoscimento giuridico; può depositare il proprio atto costitutivo e il proprio statuto presso gli enti locali per i riconoscimenti e presso la Prefettura territoriale chiedendo di ottenere l'iscrizione speciale nell'apposito elenco nel quale vengono iscritte le singole associazioni antiracket.

Art. 14

La presente norma transitoria, autorizza il presidente ad apportare le modifiche statutarie, in deroga alle disposizioni del presente statuto, che si rendono necessarie per l'iscrizione ed il riconoscimento negli albi o elenchi previsti dalle leggi vigenti.





